



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

130/2016

Ottobre/7/2016 (*)

Napoli 13 Ottobre 2016

L'Inps, con il messaggio n° 3913 del 29 settembre scorso, ha dettato le istruzioni per la presentazione del ricorso in autotutela per l'annullamento degli avvisi di addebito INPS non contestati e divenuti inoppugnabili.

L'INPS, con il messaggio n° 3913 del 29 settembre 2016, ha ribadito che **avverso l'iscrizione a ruolo per la richiesta contributi previdenziali è possibile proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro i canonici quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito/cartella di pagamento, ed il ricorso va notificato, a pena di nullità, sia all'ente impositore destinatario della contribuzione che al concessionario alla riscossione.**

Il ricorso giudiziario di opposizione alla pretesa contributiva, non presentato con i modi ed entro i termini indicati, fa divenire la cartella, ovvero l'avviso di addebito, a tutti gli effetti di legge, inoppugnabile.

Autotutela dopo sentenza favorevole

Con il messaggio *de quo*, l'INPS stabilisce che il contribuente ha sempre la possibilità di intervenire con **l'istituto dell'autotutela ancorché in presenza di una sentenza dell'Autorità Giudiziaria che, nonostante il decorso del**

termine per impugnare la cartella ovvero avviso di addebito notificato, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo contributivo richiesto.

Orbene, laddove l'A.G. abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, la sede territorialmente competente darà il giusto seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e, quindi, operando il relativo sgravio totale o parziale della pretesa contributiva.

Autotutela in assenza di sentenza

L'INPS, inoltre, ribadisce che, **anche in assenza di una sentenza di accertamento dell'Autorità Giudiziaria, vada ammessa la possibilità di intervento in autotutela** laddove la sede competente verifichi, sulle base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur di fronte ad un titolo non più impugnabile.

La richiesta di avvenuta prescrizione

Ex adverso, nel messaggio *de quo*, viene precisato che **non sarà ammesso, in ogni caso, l'istituto dell'autotutela in presenza di un titolo divenuto inoppugnabile, laddove il debitore abbia eccepito l'avvenuta prescrizione** del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso, in quanto la pretesa del contribuente in tale situazione non è basata su motivazioni che legittimino l'attivazione dell'istituto per ragioni di giustizia sostanziale.

L'Istanza di autotutela

E' possibile scaricare un fac-simile di istanza di autotutela in formato liberamente modificabile al seguente indirizzo:

http://www.cdcl.it/joomla/attachments/article/172/autotutela_INPS_avvisi_addebito.doc

autotutela INPS avvisi addebito.doc

L'istanza, debitamente compilata, va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC alla sede INPS competente.

E' bene sempre ricordare che, comunque, l'istanza di autotutela NON sostituisce il ricorso giurisdizionale, e NON sospende i termini perentori per la proposizione del ricorso.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED / FC / FT